

Codice A1814B

D.D. 21 settembre 2026, n. 1798

Pratica AL-SC-2331. Rinnovo concessione per scarico mediante tubazione fuori terra in polietilene tipo PE100 di acque reflue industriali provenienti da due impianti TAF nel corpo idrico superficiale del torrente Scrivia, in comune di Tortona (AL). Integrazione deposito cauzionale. Accertamento di € 214,00 (Cap. 64730/2026) e Impegno di € 214,00 (Cap. 442030/2026). Richiedente: A.C.R. di Reggiani Albertino S.p.A. (c..



ATTO DD 1798/A1814B/2026

DEL 21/09/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Pratica AL-SC-2331. Rinnovo concessione per scarico mediante tubazione fuori terra in polietilene tipo PE100 di acque reflue industriali provenienti da due impianti TAF nel corpo idrico superficiale del torrente Scrivia, in comune di Tortona (AL). Integrazione deposito cauzionale. Accertamento di € 214,00 (Cap. 64730/2026) e Impegno di € 214,00 (Cap. 442030/2026). Richiedente: A.C.R. di Reggiani Albertino S.p.A. (codice soggetto 328584).

Con istanza in data 04/08/2026, ns. prot. n. 36151, perfezionata in data 17/08/2026, ns. prot. n. 37870, la A.C.R. di Reggiani Albertino S.p.A., avente sede in Mirandola (MO), Via Strada Statale Nord 162, ha presentato domanda di rinnovo di concessione demaniale per scarico mediante tubazione fuori terra in polietilene tipo PE100 di acque reflue industriali provenienti da due impianti TAF nel corpo idrico superficiale del torrente Scrivia, in comune di Tortona (AL).

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 1330 del 10/05/2017 era stata accordata, dal Settore Tecnico regionale Alessandria e Asti, alla A.C.R. di Reggiani Albertino S.p.A., C.F./P. IVA 00778780361, la concessione per scarico mediante tubazione fuori terra in polietilene tipo PE100 di acque reflue industriali provenienti da due impianti TAF nel corpo idrico superficiale del torrente Scrivia, in comune di Tortona (AL).

Vista la relazione, allegata alla domanda di rinnovo, a firma dell'Ing. Mario Maretti, con la quale si dichiara che non vi sono state modifiche sostanziali dello stato dei luoghi e del tipo d'uso, che non sono state apportate variazioni alle opere autorizzate e della quale l'Ufficio di Alessandria del Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti ha preso visione per l'ammissibilità del mantenimento in essere della Concessione.

Vista la nota AIPO PIAL3685, Ufficio Operativo di Alessandria, in data 17/08/2026, ns. prot. n. 37892, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, che esprime parere idraulico favorevole al rinnovo della concessione, subordinatamente all'osservanza di prescrizioni.

Considerato l'esito favorevole dell'istruttoria, è possibile rilasciare la concessione per anni 30, sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Ai sensi dell'art. 12 del regolamento il richiedente deve provvedere a firmare digitalmente il disciplinare e a versare l'integrazione della cauzione, entro 30 giorni dalla richiesta, e comunque entro il 31/12/2026, pena la cessazione della concessione ai sensi dell'art.17, comma 1, lettera c) del r.r. 10/2022.

Il canone annuo, già versato per il 2026 in data 26/06/2026, è determinato in Euro 679,00 (seicentotrentanove/00), ai sensi della tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con d.d. n. 2656 del 12.12.2024.

Contestualmente alla presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del regolamento sono state versate le spese di istruttoria pari € 25,00 a favore della Regione Piemonte, tramite pagamento spontaneo su PiemontePay avvenuto in data 16/07/2026, associate all'accertamento contabile 519/2026 sul capitolo 31225.

Preso atto che la A.C.R. di Reggiani Albertino S.p.A. in data 06/02/2017, aveva versato, mediante bollettino di conto corrente postale, la somma di Euro 1.144,00 (millecentoquarantaquattro/00) a titolo di deposito cauzionale (Acc. n. 927/2017 – Impegno n. 2752/2017 – Reverse n. 7136 del 08/06/2017).

Considerato che il versamento del deposito cauzionale, previsto dall'art. 11 del regolamento può essere effettuato tramite fidejussione bancaria o assicurativa o tramite modalità PagoPA a favore della Regione Piemonte.

Preso atto che la A.C.R. di Reggiani Albertino S.p.A. (codice soggetto 328584) ha scelto di eseguire il versamento dell'integrazione del deposito cauzionale a favore della Regione Piemonte con modalità PagoPA.

Verificato che la A.C.R. di Reggiani Albertino S.p.A. (codice soggetto 328584) deve corrispondere l'importo di Euro 214,00 (Euro duecentoquattordici/00), dovuti a titolo di integrazione deposito cauzionale;

Ritenuto:

- di accertare l'importo di Euro 214,00 sul capitolo 64730 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026, dovuti dalla A.C.R. di Reggiani Albertino S.p.A. (codice soggetto 328584) a titolo di integrazione deposito cauzionale;
- di impegnare, a favore della A.C.R. di Reggiani Albertino S.p.A. (codice soggetto 328584) – P.IVA 00778780361 - l'importo di Euro 214,00 sul capitolo 442030 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026, per consentire la restituzione del deposito cauzionale di cui si tratta.

Allo svincolo di tale cauzione si provvederà mediante l'emissione di un atto dirigenziale da parte del Settore Tecnico regionale - Alessandria e Asti, a seguito della richiesta dell'interessato della verifica del rispetto delle prescrizioni impartite, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del regolamento.

L'importo di Euro 679,00, dovuto a titolo di canone demaniale dell'anno 2026, versato in data

26/06/2026, è stato incassato sull'accertamento n. 516/2026 del Capitolo 30555 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026 (Codice ben. n. 128705).

Dato atto della necessità di caricare sul Portale Enti Creditori una lista di carico di complessivi Euro 214,00, riferibile alla somma dovuta alla Regione Piemonte dalla A.C.R. di Reggiani Albertino S.p.A. (codice soggetto 328584) a titolo di integrazione deposito cauzionale a cui dovrà essere associato il numero di accertamento assunto rispettivamente con la presente determinazione e con la con la D.D. n. 2610/A1800A/2025, per consentire la riconciliazione automatizzata dei versamenti.

Alla A.C.R. di Reggiani Albertino S.p.A. (codice soggetto 328584) verrà inviato un avviso di pagamento contenente un Codice IUUV (Identificativo Univoco di Versamento) da utilizzare al momento della transazione, che sarà unica e non frazionata.

L'accertamento del sopra descritto deposito cauzionale non è stato già assunto con precedenti atti amministrativi.

Verificata la capienza dello stanziamento di competenza sul capitolo U 442030 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026 e la compatibilità del programma di pagamento con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 56 del d.lgs n. 118/2011 e s.m.i.

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale in questione è avvenuto nei termini di legge

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 8 - 8111 del 25/01/2024.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Regio Decreto 25.07.1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- artt. 86 "Gestione del demanio idrico" e 89 "Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali" del D.Lgs. 112/98: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- art. 59 "Funzioni della Regione" della Legge Regionale n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
- D.G.R. n. 24-24228 del 24.03.1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- art. 17 "Attribuzioni dei dirigenti" della Legge Regionale n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24.05.2001;
- Legge Regionale n. 12 del 18.05.2004 "Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria per l'anno 2004" e s.m.i.;
- Regolamento Regionale D.P.G.R. 16 dicembre 2022, n. 10/R "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12) Abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14";

- D.lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- D.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Regolamento Regionale n. 11 del 21/12/2023 di modifica al Regolamento Regionale di Contabilità n. 9/2021;
- DGR 12-2182 del 30/01/2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021;
- Legge regionale n. 2 del 3 febbraio 2026 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2026-2028 (Legge di stabilità regionale 2026);
- Legge regionale n. 3 del 3 febbraio 2026 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028" e successive modificazioni;
- DGR 1-2209/2026/XII Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028). Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 e disposizioni di natura autorizzatoria;
- Legge regionale 5 agosto 2026 n. 17 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e disposizioni finanziarie";
- DGR n. 11-2973 del 7 agosto 2026 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028. Attuazione della Legge regionale 5 agosto 2026, n. 17 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e disposizioni finanziarie"";

determina

- di concedere alla A.C.R. di Reggiani Albertino S.p.A. il rinnovo della concessione per scarico mediante tubazione fuori terra in polietilene tipo PE100 di acque reflue industriali provenienti da due impianti TAF nel corpo idrico superficiale del torrente Scrivia, in comune di Tortona (AL);
- di richiedere l'integrazione della cauzione e la firma del disciplinare di rinnovo concessione secondo quanto stabilito dall'art. 12 del regolamento;
- di stabilire:
 - a. la decorrenza del rinnovo della concessione dalla data del presente provvedimento;
 - b. che, ai sensi dell'art. 17 del regolamento, la mancata firma del disciplinare o del versamento dell'integrazione della cauzione entro i termini di cui all'art. 12 comportano la cessazione della concessione;
 - c. la durata della concessione in anni 30 fino al 31/12/2056, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
 - d. che il canone annuo, fissato in € 679,00 soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, è dovuto per anno solare ed sarà versato alla scadenza prestabilita indicata nell'Avviso di pagamento che sarà recapitato al concessionario;
- di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di dare atto che l'importo di Euro 679,00 dovuto dalla A.C.R. di Reggiani Albertino S.p.A. (codice soggetto 328584), a titolo di canone demaniale per l'anno 2026 e versato in data 26/06/2026, è stato incassato sull'accertamento n. 516/2026 del capitolo 30555 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, esercizio 2026 (cod. ben. n. 128705);

- di accertare l'importo di Euro 214,00 dovuto dalla A.C.R. di Reggiani Albertino S.p.A. (codice soggetto 328584) a titolo di integrazione deposito cauzionale sul capitolo 64730 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, esercizio 2026, la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di impegnare l'importo di Euro 214,00 a favore della A.C.R. di Reggiani Albertino S.p.A (codice soggetto 328584) P. IVA 00778780361, sul capitolo 442030 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, esercizio 2026, la cui transazione elementare è rappresentata nell'appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per consentire la restituzione del deposito cauzionale qualora ne sorgano i presupposti;

- di dare atto che l'importo di € 25,00, per spese di istruttoria, è stato introitato sul capitolo 31225 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026.

Si attesta che l'accertamento richiesto non è stato già assunto con precedenti atti amministrativi e che la presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 in quanto non rientrante in una delle categorie in esso indicate.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

Il funzionario estensore
Grazia Pastorini

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Davide Mussa

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. PIAL3685-NOID_rinnovo_concessione_scarico.pdf
2. schema_disciplinare_rinnovo_AL-SC-2331_ACR_Reggiani.pdf



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



Prot. n. (*) _____

Alessandria, (*) _____

(*riportato nei metadati DoQui e nella relativa nota PEC di trasmissione)

Class. Doqui: 6.10.20/02_Pidr/860/2016A/PIAL3685/1/2

Alla Regione Piemonte
Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti
PEC: tecnico.regionale.al_at@cert.regione.piemonte.it

OGGETTO: PIAL3685 – Pratica AL-SC-2331 – Richiesta di rinnovo della concessione per lo scarico mediante tubazione fuori terra in polietilene tipo PE100 di acque reflue industriali provenienti da due impianti TAF nel corpo idrico superficiale del torrente Scrivia, in Comune di Tortona (AL).

Richiedente: ACR di Reggiani Albertino S.p.A.

Il sottoscritto Dirigente Direzione Territoriale Idrografica Piemonte Orientale, con riferimento all'istanza pervenuta dal Settore Tecnico Regionale prot. n. 36437 del 05/08/2026 (acquisita al prot. AIPo 24993 del 06/08/2026), con la quale la società ACR di Reggiani Albertino S.p.A. richiede il rinnovo della concessione per scarico di acque reflue industriali provenienti da due impianti TAF nel torrente Scrivia, in Comune di Tortona;

VISTO il Nulla Osta prot. n. 22331 del 09/09/2016, con il quale la scrivente Agenzia si era espressa favorevolmente in merito allo scarico dei reflui derivanti dagli impianti TAF nel torrente Scrivia mediante tubazione di scarico fuori terra in polietilene tipo PE100;

ESAMINATA la documentazione allegata alla suddetta istanza e trasmessa alla scrivente Agenzia e, in particolare, vista la *Dichiarazione nulla varia* rilasciata da tecnico abilitato;

VISTO il "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" R.D. n. 523 del 25/07/1904;

VISTE le Norme di Attuazione del P.A.I. (approvato con D.P.C.M. 24/05/2001);

PRESCINDENDO da ogni altro parere od autorizzazione che dovessero essere necessari in base alle vigenti norme di legge nazionali e regionali, in particolar modo per quanto riguarda gli aspetti ambientali e paesaggistici, il rispetto del Regolamento Forestale Regionale, la tutela della flora e fauna e la valutazione del rischio bellico;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE PER QUANTO DI COMPETENZA AI SOLI FINI IDRAULICI
AI SENSI DEL R.D. N. 523/1904 E DEL P.A.I.**

al rinnovo della concessione per scarico mediante tubazione fuori terra in polietilene tipo PE100 di acque reflue industriali nel torrente Scrivia, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. dovrà essere valutata la necessità di posizionare un'eventuale valvola di non ritorno (a clapet) al termine della tubazione di scarico, al fine di evitare potenziali fenomeni di rigurgito a tergo attraverso la tubazione stessa;
2. ogni modifica all'intervento a suo tempo autorizzato con le imposte prescrizioni, dovrà essere nuovamente autorizzata da questa Agenzia; l'inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste delle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata al Richiedente;

Agenzia Interregionale per il fiume Po

Ufficio Operativo di Alessandria
Piazza Turati 4, 15121 Alessandria
Tel.0131-254095 fax 0131-260195

www.agenziapo.it

ufficio-al@agenziapo.it PEC: ufficio-al@cert.agenziapo.it

Arrivo: AOO A1800A, N. Prot. 00037892 del 17/08/2026

3. l'autorizzazione stessa si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono alla scrivente Agenzia e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del Richiedente e con l'obbligo, da parte dello stesso, di tenere sollevata ed indenne l'AlPo ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena;
4. resta esclusa ogni responsabilità da parte della scrivente Agenzia in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in correlazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di variazioni del profilo di fondo (abbassamenti od innalzamenti dell'alveo), in quanto resta obbligo per il Richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona di imposta del manufatto stesso mediante la realizzazione di quelle opere che saranno, all'uopo, ritenute necessarie, sempre previa approvazione della competente Autorità idraulica;
5. per quanto non previsto nel presente parere, valgono le disposizioni vigenti in materia di polizia idraulica, avvertendo che la presente autorizzazione non vincola, ad alcuna servitù, l'Amministrazione concedente nei riguardi del corso d'acqua. Sono fatti salvi e riservati i pregressi diritti di terzi, con particolare riferimento a concessioni ed autorizzazioni in essere secondo le vigenti disposizioni di legge e di Codice Civile;
6. sulle controversie che dovessero insorgere in seguito al rilascio del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche;
7. la scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del Richiedente agli obblighi impostigli dalla presente parere; in tale occasione, il Richiedente dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AlPo; in caso di inadempienza, la scrivente Agenzia provvederà in danno del Richiedente;
8. rimane l'onere in capo al Richiedente, su richiesta dell'Autorità idraulica competente, di provvedere a proprie spese all'adeguamento/spostamento dello scarico per ogni eventuale successiva esigenza connessa alla necessità di realizzare opere di manutenzione e/o difesa idraulica in alveo e/o sulle sponde e relative pertinenze idrauliche e nelle latitanti aree golenali (adeguamento e/o nuova realizzazione di arginature/opere di contenimento dei livelli idrici di piena), o alla modifica della vigente pianificazione di bacino;
9. **il presente Nulla Osta idraulico continuerà a valere per tutta la durata della concessione che sarà rilasciata; qualora dovessero verificarsi nel frattempo variazioni significative dello stato dei luoghi tali da comportare la necessità di intervenire sullo scarico esistente, con modifica rispetto a quanto autorizzato, lo stesso N.O. idraulico sarà da ritenersi decaduto ed occorrerà richiedere una nuova autorizzazione idraulica, per come già previsto al succitato punto 1); per ogni eventuale esigenza di manutenzione dello scarico, si dovrà comunque provvedere ad acquisire la preventiva autorizzazione idraulica della scrivente Agenzia nella sua qualità di Autorità Idraulica competente.**

Si rammenta, in ogni caso, che in caso di eventuali piene del corso d'acqua nulla potrà essere richiesto alla scrivente Agenzia in termini di indennizzo per i danni subiti dal richiedente, causati dagli eventuali fenomeni esondativi ed erosivi, neanche per effetto di opere realizzate per la difesa idraulica.

Si rappresenta, infine, che l'area in questione ricade all'interno della perimetrazione delle aree allagabili con *probabilità di alluvioni media e alta* del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto idrografico del fiume Po (recentemente aggiornate per il terzo ciclo di pianificazione 2027-2033 e pubblicate per la fase di partecipazione attiva degli interessati sul geoportale dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, ai sensi del decreto del Segretario Generale dell'Autorità di bacino n. 4 del 19/01/2026), per come indicativamente rappresentato nello stralcio cartografico sotto riportato:



Di tale condizione occorrerà tenere conto in occasione dei possibili eventi di morbida e/o piena, ai fini della salvaguardia della pubblica e privata incolumità, adottando per tempo tutte le necessarie azioni di prevenzione e salvaguardia in accordo col sistema di Protezione Civile del Comune di Tortona (AL).

Il presente nulla osta, inoltre, non costituisce presunzione di legittimità sotto ogni altro aspetto diverso da quello strettamente idraulico, ferme restando tutte le vigenti norme e disposizioni di legge di competenza di autorità Regionale, Provinciale e Comunale.

Il presente Nulla Osta Idraulico viene inviato alla Regione in indirizzo per il rinnovo della relativa concessione demaniale. Si rimane in attesa di copia della concessione che verrà rilasciata.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge presso il Tribunale delle Acque ai sensi dell'art. 140, 141 e 143 come previsto dal T.U. 1775/1933.

Cordiali saluti.

Il Dirigente Direzione Territoriale Idrografica Piemonte Orientale

Ing. Luca Franzì

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Referenti: L. Vattimo – S. Visconti

(N.B.: tutte le successive comunicazioni dovranno essere direttamente trasmesse all'Ufficio Operativo di Alessandria all'indirizzo PEC: ufficio-al@cert.agenziapo.it)

Schema di Disciplinare di Rinnovo Concessione per

Scarico mediante tubazione fuori terra in polietilene tipo PE100 di acque reflue industriali provenienti da due impianti TAF nel corpo idrico superficiale del Torrente Scrivia, in comune di Tortona (AL)

Corso d'acqua: Torrente Scrivia

Comune di: Tortona (AL)

Pratica AL-SC-2331

rilasciato a

A.C.R. di Reggiani Albertino S.p.A., avente sede in Mirandola (MO), Strada Statale Nord n. 162

contenente

gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il Rinnovo della concessione demaniale per gli usi di cui sopra, ai sensi del Regolamento Regionale n. 10/R emanato con D.P.G.R. del 16/12/2022 recante “ Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (L.R. 18/05/2004 n. 12) ”.

Rep n. _____ del _____

Art. 1 Oggetto del disciplinare

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinato il Rinnovo della concessione per scarico mediante tubazione fuori terra in polietilene tipo PE100 di acque reflue industriali provenienti da due impianti TAF nel corpo idrico superficiale del Torrente Scrivia, in comune di Tortona (AL), come indicato nella documentazione allegata all'istanza di rinnovo concessione presentata in data 04.08.2026 e 17.08.2026.

Il Rinnovo è accordato fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione pertanto, l'amministrazione regionale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali inadempienze, da imputarsi esclusivamente al richiedente.

Art. 2

Prescrizioni

Il Rinnovo della concessione per utilizzo demanio idrico con servitù di cui all'art.1 viene accordato:

- nel rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute nel provvedimento di rinnovo concessione rilasciato con D.D. n. _____ del _____, che si intendono qui integralmente richiamate;
- nel rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute nel nulla osta idraulico PIAL3685 rilasciato in data 17/08/2026 dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po, Ufficio Operativo di Alessandria;
- preso atto della dichiarazione, rilasciata dall'Ing. Mario Maretti, che non vi è stata modificazione dello stato dei luoghi e del tipo d'uso e che non sono state apportate variazioni a quanto già autorizzato con le autorizzazioni idrauliche della Regione Piemonte.

Art. 3

Durata della concessione

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è rinnovata a titolo precario per 30 anni, dalla data di scadenza della concessione e fino al 31/12/2056.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità.

Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente dai sei mesi ai tre mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione pregressa sino all'avvenuta regolarizzazione del titolo stesso l'indennizzo che è stabilito dall'Amministrazione regionale sulla base della normativa vigente.

Art. 4

Obblighi del concessionario

La concessione è rinnovata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima.

E' fatto divieto al concessionario di cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro.

E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente.

Al termine della concessione, nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario ha l'obbligo di rilasciare l'area e provvedere, a sua cura e spese, alla rimozione dei manufatti, se presenti, e al ripristino dello stato dei luoghi, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti presenti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5

Canone

Il concessionario corrisponde alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, determinato sulla base della normativa regionale vigente e soggetto alle variazioni conseguenti a modifiche legislative e regolamentari.

Il canone è stabilito, ad oggi, nella misura di € 679,00 (seicentosettantanove/00).

Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino allo spirare del 30° giorno. Per ritardi superiori a 30 gg. , si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal 31° giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 6

Deposito cauzionale

A garanzia degli obblighi derivanti dalla Concessione, il concessionario aveva versato a favore della Regione Piemonte, una cauzione di importo pari a € 1.144,00 (millecentoquarantaquattro/00) integrata, con il Rinnovo, di un importo pari a € 214,00 (duecentoquattordici/00), in virtù dell'adeguamento del canone.

Il deposito cauzionale già versato sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osti, dall'anno successivo alla scadenza della concessione, mentre potrà essere trattenuto in tutto o in parte dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

Art. 7

Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8
Norma di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del codice civile, della normativa regionale.

Art. 9
Elezione di domicilio e norme finali

Per tutti gli effetti connessi al presente atto il concessionario elegge domicilio presso A.C.R. di Reggiani Albertino S.p.A. - Strada Statale Nord 162, 41037 Mirandola (MO).
Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Alessandria li,

Firma del concessionario

per l'Amministrazione

A.C.R. di Reggiani Albertino

REGIONE PIEMONTE

Il legale rappresentante

Il Responsabile Settore Tecnico AL – AT
Ing. Davide Mussa

(firmato in digitale)